

Osservazione - Bozza di circolare recante chiarimenti in merito al nuovo regime Patent Box e schema di Provvedimento di modifica del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022

- **Tematica:** bene immateriale software
- **Paragrafo della circolare:** 4.1.1. e 4.3
- **Osservazione:**

Il software è protetto dalla legge sul diritto d'autore a partire dal momento della sua creazione, lo stabilisce l'art. 1 Legge Diritto d'Autore n. 633/1941 (di seguito LDA) *“sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie”*. Come per le altre opere dell'ingegno anche nel caso del software l'ottenimento della privativa coincide con la sua creazione: *“Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”* art. 6 LDA.

Il nuovo regime del patent box annovera il software tra i beni immateriali il cui sfruttamento economico costituisce uno dei presupposti per aderire all'agevolazione.

Viene richiesta come prova dell'esistenza nel paragrafo 4.1.1. della circolare la dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, come previsto anche per il precedente regime Patent box.

Ai soli fini di avvalersi del meccanismo premiale è invece richiesta la registrazione presso la SIAE del programma per elaboratore e assunta come data di ottenimento della privativa la data di registrazione .

La bozza di circolare non tiene in considerazione un elemento rilevante: la registrazione SIAE è prevista solo per programmi “editi” ovvero non solo creati ma anche “pubblicati”. Un'opera si considera pubblicata quando è stata resa accessibile per la prima volta, dall'autore o con il suo consenso, ad un numero rilevante di persone non appartenenti alla sua cerchia privata (art. 9 cpv. 3 Legge diritto d'Autore).

Nel modello di registrazione (Modello SIAE 349) è espressamente richiesto al depositante di dichiarare il luogo e la data di pubblicazione sia in Italia che nel paese di origine.

Considerare la data di “ottenimento della privativa” la data di registrazione alla SIAE per l'attivazione del meccanismo premiale comporta la possibilità di attivare il meccanismo premiale anche per software non ottenuti nell'anno d'imposta, risalenti nel tempo ma mai registrati. In particolare in ipotesi di registrazione nel 2023 di un software con data di pubblicazione 2020 si consentirebbe l'attivazione del meccanismo premiale in una data certamente e dichiaratamente non corrispondente alla data di ottenimento della privativa, creando in questo modo una disparità di trattamento con gli altri immateriali agevolabili.

La data certa per l'ottenimento della privativa e prova della sua esistenza e paternità può essere inoltre data anche attraverso il deposito dell'inedito presso la SIAE, servizio di

carattere privato. Al timbro SIAE, apposto nel caso di deposito dell'inedito, la giurisprudenza di merito ha attribuito la stessa efficacia del timbro postale e quindi allo stesso viene riconosciuta la valenza di data certa.

- **Contributo**

Ad avviso della scrivente sarebbe più corretto utilizzare come data di ottenimento della privativa nel caso di software la data indicata come data di pubblicazione nel modulo di deposito SIAE (Mod. 349). Si dovrebbe inoltre prevedere, ai fini del meccanismo premiale, come valida prova attestante l'esistenza e la data di ottenimento della privativa la data di deposito presso il registro SIAE dell'inedito.

- **Finalità**

L'identificazione della data di ottenimento della privativa nel caso del bene immateriale software che gode della tutela ai sensi della LDA con la data di pubblicazione indicata dal richiedente sui moduli di registrazione appare più coerente con il dato normativo e consente inoltre di evitare facili strumentalizzazioni della normativa Patent box e un diverso trattamento rispetto agli altri immateriali eleggibili ai fini dell'agevolazione.